

CAMERA DEI DEPUTATI N. 713

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Revisione dei films e dei lavori teatrali

Presentato alla Presidenza il 13 dicembre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura il Governo presentava alla Camera dei Deputati un disegno di legge sulla revisione cinematografica e teatrale, assolvendo così all'impegno assunto nei confronti del Parlamento di predisporre una nuova disciplina giuridica della materia, adeguata ai principi enunciati nella Costituzione.

Le nuove norme erano ispirate ai seguenti criteri: circoscrivere rigorosamente, in armonia con i principi costituzionali, le ipotesi nelle quali non può essere rilasciato il nulla osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali e cinematografici; perfezionare il sistema e le modalità della revisione, rendendo più rapido e semplice il procedimento e assicurando, insieme all'obiettività del giudizio, la piena tutela degli interessi e delle legittime aspettative dei cittadini; integrare l'attuale disciplina per quanto riflette la dovuta protezione morale dei minori.

Dopo laborioso dibattito, la I Commissione permanente della Camera, alla quale il disegno di legge venne assegnato in sede de-

liberante, lo approvava con talune modifiche di forma e di sostanza. Trasmesso, dopo l'approvazione, al Senato, il provvedimento non poté completarvi l'iter legislativo per la sopraggiunta fine della legislatura.

Prescindendo da modifiche di pura forma, che non danno luogo a particolari rilievi, il testo approvato dalla I Commissione della Camera diversifica dal progetto governativo su due punti essenziali:

1^o) l'inclusione nelle Commissioni di revisione di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di un critico (cinematografico o teatrale), mentre il progetto ministeriale prevedeva invece la partecipazione di un docente di pedagogia e di tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due padri o madri di famiglia, cioè una composizione più consona alla natura del giudizio demandato alle Commissioni di revisione, da cui normalmente esulano valutazioni di ordine artistico o culturale;

2^o) l'adozione di una complessa procedura giudiziaria per le fattispecie in cui le Commissioni di revisione ravvisino nel film

o nell'opera teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile di ufficio o di grave turbativa dell'ordine pubblico, ed il presentatore interessato non ottemperi all'invito dell'Amministrazione di ritirare il film o il lavoro teatrale. In tali casi l'Amministrazione dovrebbe investire della questione la Corte d'appello di Roma, che deciderebbe in Camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, sul rilascio del nulla osta.

Si può osservare al riguardo che, data la natura giuridica di autorizzazione amministrativa del nulla osta, anche l'ipotesi del rifiuto di rilascio del nulla osta per turbativa dell'ordine pubblico o per violazione della legge penale andrebbe ricondotta sotto la disciplina generale contenuta negli articoli 4 e 5, cioè: ricorso alla Commissione d'appello contro il parere contrario delle Commissioni di primo grado, ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il provvedimento definitivo di diniego dell'Amministrazione.

Nella materia in esame, unico, infatti, è il problema della prevenzione e delle condizioni che ne garantiscono la legittimità, sia che si tratti di manifestazione contraria al

pudore e al buon costume, sia che si tratti di reato o di serio pericolo di turbativa dell'ordine pubblico; non vi sarebbe perciò motivo di prevedere due diverse procedure per la tutela giurisdizionale del cittadino contro il provvedimento lesivo della pubblica Amministrazione, tutela, oltre tutto, che davanti al Consiglio di Stato è ampiamente garantita dal vigente ordinamento.

Pur tenendo conto di tali obiezioni, si è tuttavia preferito ripresentare il disegno di legge nel testo integrale approvato, dopo ampia discussione e valutazione, dalla I Commissione della cessata Camera, e ciò anche in vista dell'imminente scadenza del termine posto all'efficacia delle vigenti norme sulla revisione cinematografica.

La discussione parlamentare varrà a chiarire definitivamente i termini del problema, confermando l'accoglimento della soluzione già delineata o di altra che possa apparire giuridicamente più idonea e più confacente allo scopo che la nuova disciplina si prefigge.

In relazione a tali criteri, è stato predisposto il presente disegno di legge, la cui urgenza, dopo quanto si è detto, non ha bisogno di essere sottolineata.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali.

ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 16, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori di anni 16.

ART. 4.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia pronunziato, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrono senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 5.

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

ART. 6.

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato persegui-

bile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

ART. 7.

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 8.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori di 16 anni non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 9.

I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.